REGOLAMENTO (CE) N. 1589/95 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1995

che abroga i regolamenti (CEE) n. 1665/72, (CEE) n. 3064/82 e (CE) n. 1495/94

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 3290/94 ha sostituito, con efficacia a decorrere dal 1° luglio 1995, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2358/71 relative alla fissazione di prezzi di riferimento e di tasse compensative per il granturco ibrido e per il sorgo ibrido in provenienza dai paesi terzi; che lo stesso regolamento ha altresì abrogato, a partire dalla stessa data, il regolamento (CEE) n. 1578/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che stabilisce le norme generali per la fissazione dei prezzi di riferimento e per la determinazione dei prezzi d'offerta franco frontiera per il granturco ibrido destinato alla semina (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1984/86 (4); che è quindi necessario abrogare, a partire dalla stessa data, anche gli atti successivi adottati in base ai succitati regolamenti, ossia i seguenti:

— regolamento (CEE) n. 1665/72 della Commissione, del 28 luglio 1972, relativo alle modalità di applicazione per la determinazione dei prezzi di offerta franco frontiera e la fissazione della tassa di compensazione per il granturco ibrido destinato alla semina (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2811/86 (6),

— regolamento (CEE) n. 3064/82 della Commissione, del 18 novembre 1982, relativo agli aggiustamenti del prezzo d'offerta franco frontiera del granturco ibrido destinato alla semina (7),

— regolamento (CE) n. 1495/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che fissa le tasse di compensazione nel settore delle sementi (8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 217/95 (9);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono abrogati i regolamenti (CEE) n. 1665/72, (CEE) n. 3064/82 e (CE) n. 1495/94.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.
(2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
(3) GU n. L 168 del 26. 7. 1972, pag. 1.
(4) GU n. L 171 del 28. 6. 1986, pag. 3.
(5) GU n. L 175 del 2. 8. 1972, pag. 49.
(6) GU n. L 260 del 12. 9. 1986, pag. 8.
(7) GU n. L 323 del 19. 11. 1982, pag. 13.
(8) GU n. L 161 del 29. 6. 1994, pag. 22.
(9) GU n. L 26 del 3. 2. 1995, pag. 5.